DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2347

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERRETI, MARABINI, BOTTAI, JACOPONI, GRAZIA, NASI

Annunziata il 27 novembre 1951

Ammissione delle cooperative ai lavori di ricostruzione delle zone alluvionate

Onorevoli Colleghi! — Nella prospettiva urgente dei grandi lavori che lo Stato e gli altri enti pubblici dovranno affrontare per ricostruire le zone devastate dalle alluvioni recentemente abbattutesi in varie regioni d'Italia, e per riportare in queste le condizioni di una vita civile, appare giusto, anzi necessario, assicurare alle cooperative il posto che loro compete in questa grande opera nazionale.

Diciamo che loro compete, questo posto, non solo per la gloriosa storia che le cooperative vantano nella lotta contro la natura ingrata, nel risanamento di immensi territori (Ravennate, Ostia, ecc.), nel compimento di grandi opere pubbliche e anche in quelle che - come l'attuale - si sono rese necessarie a seguito di nefasti eventi naturali. A tal proposito giova ricordare come nel passato nei provvedimenti speciali adottati per determinate regioni e per riparare ad analoghi disastri, il legislatore non dimenticò le cooperative ed accordò ad esse adeguate facilitazioni (esempio; testo unico dei provvedimenti per la Sardegna, approvato un regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, articolo 59; legge 19 luglio 1907, n. 549, per la Calabria, articolo 5; testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908,

approvato un regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, articolo 247, ecc.).

Oggi i motivi per cui ciò si fece nel passato diventano più imperiosi. Si tratta di assicurare all'impresa cooperativa, la cui funzione sociale è riconosciuta dalla Costituzione, le possibilità di concorrere efficacemente alla ricostruzione, affinché sia garantito il buon uso e il buon fine delle somme che verranno stanziate allo scopo.

Occorre assicurare che le stesse popolazioni colpite abbiano la possibilità di lavorare, nella forma cooperativa, che è quella che attualmente li garantisce maggiormente, alla riparazione degli ingenti danni subiti dalle loro terre.

A tal fine i proponenti suggeriscono la possibilità che le cooperative, e i loro consorzi, legalmente costituiti, possano promuovere la costituzione di gruppi di lavoro cooperativo, anche oltre il limite stabilito dall'articolo 47 del regolamento 12 febbraio 1911. Questi gruppi dovranno di preferenza essere composti di lavoratori delle stesse zone alluvionate: così si dà a questi possibilità di impiego rapido e proficuo.

Ciò premesso, si stabilisce l'obbligo per gli enti pubblici e per gli Uffici del Genio e civile di concedere a trattativa o a licitazione

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

privata gli appalti alle cooperative che costituiscano questi gruppi. Diciamo obbligo e non semplice facoltà, perché l'esperienza passata dimostra che la semplice facoltà di seguire questa procedura non garantisce efficacemente gli enti cooperativi. Né si potrà dire che con questa norma si vuole stabilire un monopolio dei lavori da parte delle cooperative, perché è ovvio che queste saranno in grado di appaltare soltanto una parte di esse.

Ma l'esperienza dimostra anche che se non si garantisce alle cooperative un pagamento sollecito dei loro crediti, esse vengono poste ben presto in condizioni di inferiorità rispetto ai concorrenti privati: a ciò vuol ovviare l'articolo 5, che riproduce un principio già stabilito nell'articolo 49 del citato regolamento del 1911, nella pratica non rispettato.

Infine, si è stabilito il diritto delle cooperative al risarcimento dei danni subiti a seguito delle alluvioni e l'incremento del fondo a disposizione della sezione speciale per il credito alle cooperative. Nel complesso si tratta, dunque, di misure le quali sole possono assicurare l'efficace concorso delle cooperative alla ricostruzione delle zone disastrate. Dipende dall'accettazione di queste misure se (unitamente alla conservazione di una buona tradizione legislativa) il legislatore italiano vorrà anche assicurarsi che la immensa opera ricostruttrice non si risolva nel beneficio delle grandi imprese private bramose di profitti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'esecuzione dei lavori di ripristino e ricostruzione delle zone colpite dalle alluvioni dell'anno 1951, che comunque si rendano necessari in conseguenza delle medesime, le cooperative di produzione e lavoro e relativi consorzi, legalmente riconosciuti, potranno costituire gruppi di lavoro cooperativo anche in deroga all'articolo 47 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

ART. 2.

Nell'assunzione di lavoratori per la costituzione dei gruppi di cui all'articolo precedente dovrà essere data la preferenza ai lavoratori delle zone disastrate e a quelli che si sono adoperati nell'opera di soccorso delle popolazioni colpite.

ART. 3.

Le provincie, i comuni e gli uffici del Genio civile dovranno affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti cooperativi che abbiano costituito i gruppi di lavoro a trattativa privata e, ove concorrano due o più di tali enti, a licitazione privata tra gli enti stessi, purché, quando trattisi di cooperative, l'importo dei lavori non superi i 50 milioni.

ART. 4.

La costituzione dei gruppi di lavoro cooperativo, i quali devono comprendere ciascu-

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

no un numero non inferiore a 9 membri, deverisultare da scrittura privata autenticata ed esente dalle imposte di bollo e registro.

ART. 5.

I pagamenti dovuti alle cooperative di lavoro e loro consorzi per i lavori di cui agli articoli precedenti saranno effettuati in proporzione del lavoro eseguito a periodi di sette o quattordici giorni al massimo.

ART. 6.

Le cooperative di produzione e lavoro e relativi consorzi, legalmente riconosciuti, che abbiano costituito gruppi di lavoro ai sensi degli articoli precedenti, hanno diritto all'indennizzo completo da parte dello stato dei danni subiti nelle attrezzature ed impianti a seguito dei disastri naturali di cui all'articolo 1. La liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con precedenza su qualsiasi altra azienda ammessa allo stesso trattameto.

ART. 7.

Al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è attribuito dal Ministero del tesoro un ulteriore conferimento di lire 500 milioni, da destinarsi al finanziamento, con gestione autonoma, di cooperative di produzione e lavoro e relativi consorzi che abbiano sede nelle zone (sinistrate o svolgano in esse la propria attività. Il conferimento sarà effettuato dal Ministero del tesoro con prelievo sugli stanziamenti che saranno destinati alla riparazione dei danni provocati dalle alluvioni.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.